

DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n.76
Semplificazione e innovazione digitale

Si informa l'utenza che dal 17/07/2020, a seguito della pubblicazione in G.U. n. 178 del 16/07/2020 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e successiva rettifica, sono state introdotte importanti semplificazioni amministrative su alcuni servizi offerti dal MISE tramite gli Ispettorati Territoriali, ai cittadini, alle imprese e agli Enti Locali. In particolare le semplificazioni riguardano: apparati CB, PMR446, stazioni radioelettriche, installazione delle stazioni di ricarica di veicoli elettrici e, solo per gli Enti Locali, l'esercizio e l'installazione delle reti di videosorveglianza realizzate allo scopo del controllo del territorio e di prevenzione e repressione di attività illegali.

Più specificatamente:

APPARATI CB e PMR 446

Eliminazione della dichiarazione rilasciata dal richiedente agli uffici UOII degli Ispettorati Territoriali, eliminazione del versamento annuo di 12 euro

Con l'art. 38, comma 1, lett. g) del citato decreto legge n. 76 viene soppresso l'obbligo di rendere la dichiarazione, agli Ispettorati Territoriali del MISE, di cui all'art. 145 del codice delle comunicazioni per gli apparati in banda cittadina - CB e assimilati (apparati PMR 446 sono assimilati agli apparati CB) e pertanto sono abrogati i commi 3 e 4 del medesimo art. 145. È inoltre abrogato il comma 2 dell'art. 37 dell'allegato 25 al codice. Per effetto delle predette disposizioni non risulta più dovuto il versamento del contributo annuo di euro 12,00 previsto dalle normative interessate dalle modifiche in argomento.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE STAZIONI RADIOELETTRICHE
RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE

(PONTI RADIO)

L'Ispettorato Territoriale non dovrà più rilasciare il documento di esercizio

Con l'art. 38, comma 1, lett. f) viene abrogato l'art. 127 del codice delle comunicazioni Elettroniche decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per cui non sussiste più l'obbligo di rilasciare il Documento di esercizio al soggetto autorizzato.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI E STAZIONI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Con l'art. 57, comma 11 il nulla-osta di cui all'art. 95 del codice delle comunicazioni elettroniche, per i punti di ricarica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, viene sostituito da una dichiarazione dei soggetti interessati da trasmettere all'Ispettorato del Ministero competente per territorio.

La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Lo stesso decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. *decreto rilancio*) all'art. 119 prevede incentivi fiscali per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici, al fine di favorire la realizzazione di tali infrastrutture.

Il DM 3 agosto 2017 che individua i documenti e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, definisce tale infrastruttura come un'infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente. La stazione di ricarica viene collegata alla più vicina cabina per la fornitura della rete elettrica presente in loco. Il cavo di collegamento elettrico interrato, ad una profondità minima di 85 cm, è contenuto all'interno di un corrugato tra la colonnina master e l'ultima colonnina di ricarica. La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea in data 28 aprile 2010 ha inviato una comunicazione agli Stati membri sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO
DELLE RETI DI VIDEOSORVEGLIANZA

(Solo per gli Enti Locali)

L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) del Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli Enti Locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del Decreto legislativo n. 259/2003.

Si consideri che in alcune città, tra cui Roma, sotto il coordinamento della Prefettura sono in fase di attuazione progetti di razionalizzazione e piena condivisione dei sistemi di videosorveglianza installati dai vari enti che hanno tra i loro compiti la tutela della sicurezza dei cittadini. Inoltre con tale modifica si eviterebbe un netto contrasto con lo spirito delle previsioni dell'art. 5 del Decreto legge 14/2017 convertito con modificazioni in Legge 48/2017 in tema di sicurezza urbana che ha valorizzato il tema dei dispositivi di videosorveglianza comunale, prevedendo altresì un finanziamento statale per i Comuni che si fossero dotati di tali impianti, oggetto del Decreto del Ministro dell'Interno 31 gennaio 2018.